



CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO

ORIGINALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 75 R.D. ADUNANZA ORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE N. 4 O.d.G.
N. 272 I.P. SEDUTA IN DATA 20 OTTOBRE 2008

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 – APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemilaotto e questo giorno venti del mese di ottobre alle ore 19.00, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, previa convocazione ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'ordine del giorno (... omissis ...). Risultano presenti per l'argomento in oggetto i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Faggi Antonella - Sindaco	sì		Marelli Alfredo	sì	
Andreoli Piergiorgio	sì		Martini Richard	sì	
Angelibusì Stefano	sì		Mauri Emanuele	sì	
Badessi Nicola		sì	Mazzoleni Enrico	sì	
Beretta Maria	sì		Mazzoleni Martino	sì	
Bernardo Sergio	sì		Nava Luca		sì
Bezzi Gianluca	sì		Parisi Viviana	sì	
Bodega Lorenzo	sì		Pasquini Antonio	sì	
Boscagli Filippo	sì		Pietrobelli Roberto	sì	
Buizza Giorgio	sì		Pogliani Giuseppe	sì	
Caravia Giovambattista	sì		Polvara Dante	sì	
Cereda Luigi	sì		Pozza Domenico		sì
Colombo Lionello	sì		Quintini Walter	sì	
Crimella Fausto	sì		Ripamonti Claudio	sì	
De Capitani Giulio	sì		Romeo Dario	sì	
Di Gennaro Roberto		sì	Russo Michele	sì	
Erba Alberto	sì		Sorrentino Francesco	sì	
Faggi Giuseppe	sì		Tavola Mario	sì	
Invernizzi Carlo	sì		Valsecchi Olivo	sì	
Locatelli Pierino	sì		Zamperini Giacomo	sì	
Manzini Bruno	sì		T O T A L E	37	4

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Emanuele MAURI

Su proposta del Presidente sono stati scelti quali Scrutatori i Consiglieri Comunali i Signori:

CEREDA – CARAVIA – PARISI

Assiste il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE del Comune, dott. Flavio POLANO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.10.2008 - R.D. N. 75 – NUMERO PROPOSTA 272/2008.

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 - APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'Assessore Redaelli illustra il documento istruttorio ID n. 3323023 del 06 ottobre 2008, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, a firma del Direttore del settore "Pianificazione e sviluppo territoriale", dr. arch. Marco Cassin.

Tale documento istruttorio, con il relativo parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267, è già stato depositato, in precedenza, nei termini di legge, a disposizione dei Signori Consiglieri.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari I "Affari Istituzionali ed organizzativi – Decentramento e partecipazione – Sicurezza territoriale" e V "Urbanistica ed assetto del territorio – Lavori pubblici – Tutela dell'ambiente – Trasporti – Demanio Lacuale", riunitesi in seduta congiunta in data 15.10.2008.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

(omissis)

Nel corso del dibattito il Consigliere Marelli propone di introdurre, in chiusura all'art. 3 del Regolamento in oggetto, il seguente emendamento: *"nel caso in cui il parere della commissione non sarà integralmente accolto dal responsabile del provvedimento, lo stesso dovrà allegare al provvedimento la propria motivazione"*.

(Escono i Consiglieri Bodega, Russo, Tavola)

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Marelli, ottenendo i seguenti risultati:

Presenti n. 34	Votanti n. 34
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 20 – Andreoli, Beretta, Bernardo, Bezzi, Boscagli, Caravia, Cereda, De Capitani, Erba, Faggi G., Locatelli, Martini, Mauri, Pasquini, Polvara, Romeo, Sindaco Faggi, Sorrentino, Valsecchi e Zamperini.
Astenuti	nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione: il Consiglio Comunale respinge a maggioranza l'emendamento proposto dal Consigliere Marelli.

(Esce il Consigliere Manzini)

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ora in votazione l'allegato documento istruttorio, emendato durante la trattazione, ottenendo i seguenti risultati:

Presenti n. 33	Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	nessuno
Astenuti	n. 11 - Angelibusi, Buizza, Colombo, Crimella, Marelli, Mazzoleni E., Mazzoleni M., Parisi, Pietrobelli, Quintini e Ripamonti.

Il Presidente proclama l'esito della votazione: il Consiglio Comunale approva a maggioranza l'allegato documento istruttorio, emendato come sopra indicato

D E L I B E R A

1) di istituire e disciplinare la Commissione Comunale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 mediante l'approvazione del presente Regolamento:

ART. 1 - INDICAZIONI GENERALI E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Lecco, ai sensi dell'art. 148 del DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.

Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte, ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione tecnica di cui agli articoli seguenti.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

E' istituita la Commissione per il Paesaggio. Tale Commissione é organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale ed assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'art. 81, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica; esprime parere anche in merito all'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001. La Commissione si pronuncia altresì sulle proposte di Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele, Piani e/o Programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali approvati.

Il parere della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare che si compiano deturpazioni architettoniche e ambientali o decorazioni che riducano il pregio degli edifici.

La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica

della città, curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico interesse.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in materia paesaggistica;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004;
- applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
- giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti come stabilito dall'art. 64 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
- valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002;
- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- espressione di parere consultivo sui piani attuativi qualora sia presente impatto paesaggistico.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, ed architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Si esprime sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata con particolare attenzione agli *edifici di interesse storico-monumentale* di cui all'art. 23 delle vigenti N.T.A. di P.R.G. sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche qualora sia presente impatto paesaggistico.

La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica degli interventi proposti.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è composta da cinque componenti, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Lecco.

Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario, e/o altro personale degli uffici comunali che abbiano competenza nelle materie di cui all'art. 3, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la partecipazione alle sedute della Commissione s'intende a titolo gratuito.

ART. 5 - NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto della Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente.

La Giunta Comunale, con atto formale, preliminarmente indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula dei candidati, mediante avviso pubblico, e nomina una Commissione composta da tecnici comunali in numero non inferiore a tre, che dovrà predisporre una graduatoria sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica.

Successivamente alla formazione della graduatoria da parte della Commissione tecnica di cui al precedente comma, la Giunta Comunale, attingendo in ordine di posizione da detta graduatoria, procede alla nomina dei componenti, del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente avrà il compito di dirigere i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.

I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che li ha nominati, continuando ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione e sono rinominabili consecutivamente una sola volta.

I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, la Giunta Comunale provvederà alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria approvata; il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione.

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale o circoscrizionale del Comune di Lecco.

Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

I componenti della Commissione del Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia del Comune di Lecco o di Commissioni Comunali di Lecco operanti nel settore territoriale.

I componenti che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica.

Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quarto grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Struttura tecnico-amministrativa, di cui al successivo art. 8.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta, telefax o posta elettronica certificata ai sensi di legge.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

ART. 8 – ATTIVITA' DELLA STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

La Struttura tecnico-amministrativa, individuata nella Sezione Edilizia Privata del Comune di Lecco, è costituita da personale sia tecnico che amministrativo.

La Struttura predispone l'istruttoria delle pratiche edilizie da sottoporre all'esame della Commissione del Paesaggio; cura altresì i rapporti con gli altri Settori dell'Ente a qualunque titolo interessati.

La Struttura predispone, per ogni pratica esaminata da parte della Commissione del Paesaggio, apposito verbale che deve contenere i nominativi dei componenti presenti, l'oggetto dell'intervento ed il parere espresso con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario e da almeno due componenti.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Il personale della Struttura tecnico-amministrativa istruisce le pratiche, redigendo, per ognuna, una relazione, e le sottopone alla Commissione in tempi utili affinché l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani/programmi finalizzata all'adozione/approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.

Le pratiche da esaminare possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici comunali.

ART. 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle

risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dalla Struttura tecnico-amministrativa.

Le sedute della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche.

ART. 11 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati alla proposta progettuale o al piano, oltreché sulla base della relazione istruttoria redatta a cura della Struttura tecnico-amministrativa.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedi-

mento verificare il rispetto di tali prescrizioni. Questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Il Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento, ha la facoltà di far partecipare alle sedute della Commissione persone con particolari qualifiche o competenze, nonché il Progettista della pratica in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà obbligatoriamente lasciare la seduta.

ART. 12 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, così come indicato nel precedente art. 2.

La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D.Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- congruità con i criteri di gestione del bene;
- compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico; il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004; il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001;
- nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- negli strumenti urbanistici;
- nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12" di cui alla D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
- nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
- nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

Il voto deve sempre essere espresso in forma palese.

2) di dare mandato alla Giunta Comunale per l'approvazione di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei curricula dei candidati al fine della formazione di una graduatoria, secondo le modalità indicate all'art. 5) ed alla successiva formale nomina dei componenti.

(Esce il Consigliere Mazzoleni Martino)

Il Presidente pone ora in votazione palese l'immediata eseguibilità del provvedimento, ottenendo i seguenti risultati:

Presenti n. 32	Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	nessuno
Astenuti	n. 10 – Angelibusi, Buizza, Colombo, Crimella, Marelli, Mazzoleni E., Parisi, Pietrobelli, Quintini e Ripamonti.

Il Presidente proclama l'esito della votazione: il Consiglio Comunale dichiara, a maggioranza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI LECCO
PERVENUTO IL

07 OTT 2008

COMUNE DI LECCO

COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione N° 45

In data 20/10/2008 del C.C.



SETTORE: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Sezione : Edilizia Privata

N. 3323023 ID.

N. 272 I.R.

IL SEGRETARIO GENERALE fegg.

DOTT. FLAVIO POLANO

Lecco, li 06 ottobre 2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 - APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Spett.le Giunta Comunale
S E D E

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente :

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la medesima Legge Regionale in particolare:

all'art. 80 attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146, 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

all'art. 81 comma 1 prevede l'obbligatorietà per gli Enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica, ad istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica-ambientale;

Richiamato il DLgs 22 gennaio 2004 n. 42 successivamente modificato dal DLgs 20 marzo 2008 n. 63 che:

- all'art. 146 comma 6 dispone che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

- all'art. 148 attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 avente per oggetto: "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6 del DLgs n. 42/2004)";

Dato atto che con il provvedimento sopra richiamato vengono approvati i criteri cui gli Enti, titolari delle funzioni paesaggistiche dovranno obbligatoriamente attenersi per continuare ad esercitare tali funzioni, anche successivamente alla data del 31 dicembre 2008 (dal 1° gennaio 2009 entrerà in vigore la nuova procedura autorizzatoria);

Ritenuto pertanto di dover procedere all'istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio in conformità ai criteri indicati nella deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/7977 del 06 agosto 2008, mediante approvazione di apposito Regolamento;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare V "Urbanistica ed assetto del territorio -- Lavori Pubblici - Tutela dell'Ambiente - Trasporti - Demanio lacuale" in data

Si propone, pertanto, di deliberare quanto segue :

1°) di istituire e disciplinare la Commissione Comunale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 mediante l'approvazione del presente Regolamento:

ART. 1 - INDICAZIONI GENERALI E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Lecco, ai sensi dell'art. 148 del DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.

Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte, ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione tecnica di cui agli articoli seguenti.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

E' istituita la Commissione per il Paesaggio. Tale Commissione é organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale ed assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'art. 81, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica; esprime parere anche in merito all'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001. La Commissione si pronuncia altresì sulle proposte di Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte

a tali tutele, Piani e/o Programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali approvati.

Il giudizio della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare che si compiano deturpazioni architettoniche e ambientali, decorazioni che riducano il pregio degli edifici, in particolar modo quando rivelano assoluta deficienza di studio, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti.

La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica della città, curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico interesse.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in materia paesaggistica;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del DLgs. 42/2004;
- applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
- giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti come stabilito dall'art. 64 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
- valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002;
- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- espressione di parere consultivo sui piani attuativi qualora sia presente impatto paesaggistico.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, ed architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Si esprime sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata con particolare attenzione agli *edifici di interesse storico-monumentale* di cui all'art. 23 delle vigenti N.T.A. di P.R.G. sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche qualora sia presente impatto paesaggistico.

La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica degli interventi proposti.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è composta da cinque componenti, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto, in possesso di laurea in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come liberi professionisti o in qualità di pubblici dipendenti, almeno triennale, in una delle materie sopra indicate nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Lecco.

Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario, e/o altro personale degli uffici comunali che abbiano competenza nelle materie di cui all'art. 3, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la partecipazione alle sedute della Commissione s'intende a titolo gratuito.

ART. 5 - NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto della Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente.

La Giunta Comunale, con atto formale, preliminarmente indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula dei candidati, mediante avviso pubblico, e nomina una Commissione composta da tecnici comunali in numero non inferiore a tre, che dovrà predisporre una graduatoria sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica.

Successivamente alla formazione della graduatoria da parte della Commissione tecnica di cui al precedente comma, la Giunta Comunale, attingendo in ordine di posizione da detta graduatoria, procede alla nomina dei componenti, del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.

I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che li ha nominati, continuando ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione e sono rinominabili consecutivamente una sola volta.

I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, la Giunta Comunale provvederà alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria approvata; il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione.

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale o circoscrizionale del Comune di Lecco.

Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal DLgs. 267/2000.

I componenti della Commissione del Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale.

I componenti che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica.

Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quarto grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Struttura tecnico-amministrativa, di cui al successivo art. 8.

L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta, telefax o posta elettronica.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Qualora la Commissione, in accordo con il Responsabile del Procedimento, reputi di poter organizzare i propri lavori fissando sedute a cadenze periodiche ed orari fissi, non è necessaria la convocazione scritta.

ART. 8 – ATTIVITA' DELLA STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

La Struttura tecnico-amministrativa, individuata nella Sezione Edilizia Privata del Comune di Lecco, è costituita da personale sia tecnico che amministrativo.

La Struttura predispone l'istruttoria delle pratiche edilizie da sottoporre all'esame della Commissione del Paesaggio; cura altresì i rapporti con gli altri Settori dell'Ente a qualunque titolo interessati.

La Struttura predispone, per ogni pratica esaminata da parte della Commissione del Paesaggio, apposito verbale che deve contenere i nominativi dei componenti presenti, l'oggetto dell'intervento ed il parere espresso con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario e da due componenti.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Il personale della Struttura tecnico-amministrativa istruisce le pratiche, redigendo, per ognuna, una relazione, e le sottopone alla Commissione in tempi utili affinché l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani/programmi finalizzata all'adozione/approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.

Le pratiche da esaminare possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici comunali.

ART. 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle

risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dalla Struttura tecnico-amministrativa.
Le sedute della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche.

ART. 11 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati alla proposta progettuale o al piano, oltreché sulla base della relazione istruttoria redatta a cura della Struttura tecnico-amministrativa.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni. Questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Il Presidente, su proposta del Responsabile del Procedimento, ha la facoltà di far partecipare alle sedute della Commissione persone con particolari qualifiche o competenze, nonché eventualmente, il Progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà obbligatoriamente lasciare la seduta.

ART. 12 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, così come indicato nel precedente art. 2.

La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del DLgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- congruità con i criteri di gestione del bene;
- compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del DLgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico; il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del DLgs. 42/2004; il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;

- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001;
- nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- negli strumenti urbanistici;
- nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12" di cui alla D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
- nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
- nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.


Il voto deve sempre essere espresso in forma palese.

2°) di dare mandato alla Giunta Comunale per l'approvazione di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei curricula dei candidati al fine della formazione di una graduatoria, secondo le modalità indicate all'art. 5) ed alla successiva formale nomina dei componenti.

3°) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio Castagna



Visto :

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE**

Dott. Arch. Marco Cassin



L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Geom. Walter Fedaeli



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Si dà atto che dalla deliberazione non sono destinati a derivare impegni di spesa o minori entrate né l'attivazione di nuovi investimenti.

06 ottobre 2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Dott. Arch. Marco Cassin



Il Presidente
dott. Emanuele Mauri



Il Segretario Generale regg.
dott. Flavio Polano



Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Lecco, 28 OTT. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE



- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Lecco,

IL SEGRETARIO GENERALE
